AVVISO

AVVISO PUBBLICO ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO ESERCIZI COMMERCIALI DI DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ OPERANTI IN ZONE MONTANE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA IRREVOCABILE AI SENSI DELL'ART. 1329 DEL CODICE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG) PER L'ANNO 2027

PREMESSA

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1837 del 20 novembre 2026, sono stati approvati i nuovi "*Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010), modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3) - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 27 febbraio 2026.*", d'ora in avanti definiti come "criteri". La deliberazione è allegata al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tali criteri prevedono tra l'altro che la Provincia autonoma di Trento possa affidare alle imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, situati in particolari località, lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale (SIEG) individuati dai criteri stessi, previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata. A fronte dello svolgimento dei servizi previsti, l'impresa incaricata potrà richiedere un aiuto a compensazione dei costi sostenuti, secondo le modalità disciplinate dai criteri. L'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Con il presente avviso si invitano le imprese in possesso dei requisiti richiesti a presentare proposta irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice civile (per un periodo di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data fissata per la scadenza del termine di presentazione delle proposte stesse), per lo svolgimento dei servizi descritti al successivo punto 1. Con l'invio della proposta l'impresa si vincola a svolgere le attività in caso di accettazione da parte della Provincia e conferimento del relativo incarico durante il periodo di irrevocabilità della proposta inviata. L'eventuale conferimento dell'incarico avverrà con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, che sarà eventualmente notificata via pec alle imprese interessate. Di conseguenza l'impresa potrà richiedere un aiuto a titolo di compensazione dei costi sostenuti, secondo le modalità e tempistiche previste dai criteri. Resta inteso che la Provincia non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura relativa al presente avviso e i soggetti che presentano la proposta irrevocabile non possono vantare alcuna pretesa in merito.

1. DEFINIZIONE DI SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

1.1. È considerato SIEG lo svolgimento, nelle località di cui al punto 1.2, di un numero minimo di quattro attività, di cui almeno due ricomprese fra quelle individuate con i numeri da 1 a 8, ovvero di cui almeno tre fra quelle individuate con i numeri da 1 a 8 nel caso si intenda svolgere più di quattro attività multiservizi, fra le seguenti:

1) servizi erogati in convenzione con enti pubblici[1];
2) servizio gratuito di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti;
3) servizio gratuito di stampa di referti medici e assistenza all'accesso alla cartella clinica del cittadino "Tre C" a beneficio di richiedenti;
4) servizio gratuito di punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi;
5) servizio gratuito di centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
6) servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.);
7) servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
8) servizio bancomat[2];
9) vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate;
10) servizio gratuito di accesso a internet tramite rete Wi-Fi utilizzabile con periferiche di proprietà degli utenti;
11) servizio gratuito di punto di ritiro pacchi a banco in presenza di personale addetto;
12) servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
13) rivendita di giornali quotidiani e riviste;
14) servizio gratuito di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio gratuito di fotocopie aperto al pubblico;
15) vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci (per questi ultimi la confezione deve contenere la dicitura "senza glutine" o "gluten free");
16) vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale;
17) servizio di noleggio biciclette (elettriche e/o muscolari);
18) servizio gratuito di ricarica batterie per biciclette elettriche.

Le attività di cui ai numeri 1), 4), 5) e 8) dell'elenco precedente sono erogate previa convenzione/accordo con i soggetti titolari delle attività in questione.

1.2. Le attività sopra elencate con i numeri da 1) a 18) sono considerate di interesse economico generale per le popolazioni residenti nelle località sul territorio provinciale che:

a) hanno un minimo di cento abitanti;

1 Resta salva la possibilità per gli enti pubblici di sostenere gli esercizi convenzionati nel rispetto di quanto previsto in materia di cumulo dal Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis" (art. 5) e dal Regolamento (UE) 2023/2832 "de minimis SIEG" (art. 5 paragrafo 2: Gli aiuti "de minimis" a norma del presente Regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato).

2 Servizio gestito dall'esercizio commerciale in convenzione con una banca, o altri soggetti autorizzati per legge, avente quale presupposto l'installazione presso l'unità operativa locale di uno sportello automatico per il prelievo del denaro contante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Qualora, per comprovati motivi tecnici, l'erogazione del servizio non fosse possibile nei termini suddetti, il medesimo deve essere erogato almeno per il periodo di apertura dell'unità operativa locale previsto all'art. 2, comma 3, lettera d).

b) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale, anche della stessa tipologia);
c) distano almeno due chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia e a carattere permanente (la distanza è misurata tra i punti vendita), fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente Comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia e a carattere permanente si trovi a meno di due chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri;
d) si trovano ad un'altitudine di almeno cinquecento metri, fatte salve specifiche e motivate situazioni di isolamento o perifericità, preventivamente attestate dal competente Comune.

Per località si intende un'area più o meno vasta di territorio situato nella provincia di Trento, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Per la definizione dei confini della località, qualora non definiti dal Comune competente, si rinvia alla nota 1 di cui all'articolo 1 dei criteri.

2. DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI RICHIESTI

2.1. Possono presentare proposta irrevocabile esclusivamente le imprese che gestiscono esercizi commerciali che svolgono l'attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità - così come definiti all'articolo 1 dei criteri: negozi che vendono prodotti alimentari freschi e conservati tra cui obbligatoriamente, l'assortimento indicato nella tabella seguente:

CATEGORIA MERCEOLOGICA	PRODOTTI
Frutta e verdura	frutta, verdura, (tra cui patate, cipolle, aglio)
Latticini, salumi e uova	latte, formaggi e latticini, salumi ed insaccati, uova
Cereali e derivati	pane, pasta, riso, farina
Conserve e condimenti	olio d'oliva e di semi, aceto, sale, lievito, spezie da cucina, estratti alimentari, alimenti conservati, pesce conservato
Dolci e colazione	zucchero, miele, caffè, tè, dolciumi
Bevande	bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti chiusi
Casa e persona	articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona

ricompresi nelle località aventi le caratteristiche di cui al punto 1.2. e che soddisfano i seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese di Trento;
b) avere la sede legale e/o l'unità operativa locale che erogherà i SIEG sul territorio provinciale;
c) non avere in corso procedure concorsuali.

2.2. È esclusa la possibilità di presentare proposta irrevocabile per esercizi commerciali (sede e/o unità operativa locale):

a) che hanno un volume d'affari superiore a 608.500,00 euro nell'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di presentazione della proposta irrevocabile (corrispondente, per le

imprese in contabilità semplificata, al rigo VE50 (VOLUME D'AFFARI) del modello della dichiarazione IVA e, per le imprese in contabilità ordinaria, al bilancio sezionale oppure al registro dei corrispettivi al netto dell'IVA e alle fatture emesse al netto dell'IVA);

b) che hanno un numero di occupati equivalenti al tempo pieno superiore a due e mezzo, esclusi i titolari, collaboratori familiari ed apprendisti;
c) con una superficie effettiva di vendita inferiore a 50 metri quadrati o superiore a 300 metri quadrati;
d) che non osservano un orario giornaliero di apertura di minimo tre ore per almeno sei giorni alla settimana. È ammessa la possibilità di articolare l'apertura su cinque giorni, purché settimanalmente, per almeno una giornata, l'esercizio rimanga aperto sia al mattino sia al pomeriggio per un totale di almeno 6 ore ripartite tra mattina e pomeriggio;
e) che hanno installato gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e dalla legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015.

3. DURATA DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

Con la presentazione della proposta irrevocabile, l'impresa si impegna a svolgere le attività in essa indicate per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2027 sino al 31 dicembre 2027, secondo le modalità e gli obblighi previsti dai criteri e dal presente avviso.

4. IMPORTO DELL'AIUTO

Per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG l'impresa potrà richiedere, con le modalità previste dai criteri, per ogni sede e/o unità operativa erogante i SIEG, un aiuto, eventualmente proporzionato al periodo di effettiva erogazione, approssimando al mese i periodi superiori ai 15 giorni:

- pari a 15.400,00 euro annuali, nel caso l'unità operativa erogante i SIEG intenda svolgere quattro attività multiservizi (di cui almeno due dovranno essere ricomprese tra i servizi da 1) a 8) indicati al punto 1 del presente avviso);

- pari a 19.000,00 euro annuali nel caso l'unità operativa erogante i SIEG intenda svolgere più di quattro attività multiservizi (di cui almeno tre dovranno essere ricomprese tra i servizi da 1) a 8) di cui al punto 1 del presente avviso);

- pari a 20.000,00 euro annuali se tra le quattro attività multiservizi SIEG (di cui almeno due dovranno essere ricomprese tra i servizi da 1) a 8) indicati al punto 1 del presente avviso) svolte dall'impresa rientra anche l'attività identificata con il numero 1) dell'elenco di cui al punto 1 del presente avviso;

- pari a 23.600,00 euro annuali, nel caso l'unità operativa erogante i SIEG intenda svolgere più di quattro attività multiservizi (di cui almeno tre dovranno essere ricomprese tra i servizi da 1) a 8) di cui al punto 1 e tra le attività multiservizi SIEG svolte dall'impresa rientra anche l'attività identificata con il numero 1) dell'elenco di cui al punto 1 del presente avviso).

Per quanto concerne l'eventuale svolgimento del servizio sostitutivo di cui all'art. 7 dei criteri, si richiamano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 3 bis degli stessi criteri. L'aiuto SIEG non è elevabile oltre il limite di 28.000 euro stabilito dall'art. 61, comma 3 della LP n. 17/2010.

5. OBBLIGHI

L'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, gli obblighi relativi, i rapporti con la Provincia autonoma di Trento e le modalità di richiesta dell'aiuto, sono interamente regolati e disciplinati da questo avviso, dalle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1837 del 20 novembre 2026 e dai criteri da essa approvati. La deliberazione è allegata al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui ai numeri 1), 4), 5) e 8) dell'elenco di cui al punto 1. gli obblighi sono inoltre disciplinati anche dalle convenzioni/accordi che il proponente deve allegare alla proposta e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Le convenzioni/accordi allegati non potranno comunque limitare le condizioni minime di accesso previste nel seguito, o stabilire condizioni in contrasto con i criteri o con il presente avviso. Laddove ponessero condizioni di accesso alle attività inferiori a quelle minime previste dall'avviso o dai criteri, si intendono automaticamente applicate le condizioni minime previste dall'avviso e/o dai criteri.

Tutte le attività devono comunque essere accessibili al pubblico:

- per almeno 6 giorni alla settimana, almeno 3 ore al giorno;
- oppure per almeno 5 giorni a settimana, purché almeno un giorno siano accessibili per un totale di almeno 6 ore, ripartite fra mattino e pomeriggio.

È consentita la sospensione delle attività della sede legale e/o unità operativa locale, per un massimo di quaranta giorni naturali (festivi compresi) anche non consecutivi, nell'anno solare di riferimento, o per un periodo riproporzionato in base alla durata dell'incarico. È possibile chiedere al servizio competente in materia di commercio, per gravi e motivate esigenze, la sospensione dell'attività per un massimo di ulteriori venti giorni consecutivi. La sospensione dell'attività per periodi superiori a quelli indicati comporta la decadenza totale dall'aiuto. Ogni periodo di sospensione deve essere comunicato via pec al servizio competente in materia di commercio entro il giorno successivo a quello di avvio della sospensione.

L'impresa che presenta domanda per ottenere l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, ad eccezione dell'impresa individuale, ha l'obbligo di mantenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza della medesima. In ogni caso, ha diritto all'erogazione dell'agevolazione l'impresa che ha chiuso il punto vendita o ha cessato l'attività, (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1 dei vigenti criteri di attuazione) a condizione che abbia comunicato via pec al Servizio provinciale competente in materia di commercio la chiusura dell'unità operativa locale o la cessazione dell'attività entro 60 giorni di calendario dall'evento. In caso di subingresso nell'attività (ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010), da parte di un'altra impresa, il contributo sarà erogato al subentrante che:

- informerà tempestivamente del subingresso la struttura competente in materia di commercio della Provincia Autonoma di Trento e dell'eventuale subentro nell'atto di incarico;
- possiede i requisiti richiesti all'art. 3 bis dei criteri.

Se il subingresso e l'inizio della nuova attività (fa fede la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di Commercio di Trento) avvengono entro i termini previsti per la presentazione della domanda per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, e l'impresa dante causa non ha presentato domanda, la stessa può essere presentata dal subentrante, che ha l'obbligo, a meno che il subentrante non sia un'impresa individuale, di mantenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima. In

ogni caso, ha diritto all'erogazione dell'agevolazione l'impresa che ha chiuso il punto vendita o ha cessato l'attività (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1 dei criteri), a condizione che abbia comunicato via pec al Servizio provinciale competente la chiusura dell'unità operativa locale o la cessazione dell'attività entro 60 giorni di calendario dall'evento.

Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 11, comma 5 dei criteri, di esporre all'esterno della sede legale/unità operativa locale agevolata:

- il segno distintivo, che caratterizza ed identifica l'attività multiservizi, individuato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2778 del 3 dicembre 2010 nell'allegato D; la targa raffigurante il segno distintivo deve essere richiesta alla Struttura provinciale competente in materia di commercio;
- l'orario di apertura al pubblico;
- l'avviso che vengono svolte gratuitamente le attività multiservizi, specificando quali, esposto in posizione di facile individuazione e ben visibile dall'esterno dell'unità operativa, con formato e caratteri di dimensioni tali da garantirne la chiara e immediata leggibilità da parte del pubblico.

Al fine dell'ottenimento dell'aiuto, come previsto dagli artt. 5 e 6 dei criteri, il segno distintivo deve essere esposto prima dello svolgimento delle attività multiservizi e deve essere richiesto al Servizio artigianato, commercio e polizia amministrativa.

Si richiama, inoltre, l'obbligo dell'assortimento minimo previsto dall'art.1 dei criteri e al punto 2.1. del presente avviso.

Tutte le attività devono altresì essere svolte nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti pertinenti (privacy, sicurezza, norme di settore, contratti collettivi di lavoro, etc.).

6. CONTROLLI

La Provincia, tramite la struttura competente o gli enti locali, può effettuare controlli inerenti il rispetto di quanto previsto nel presente avviso e nei criteri. L'impresa si impegna ad accettare tali verifiche e garantire la massima disponibilità e collaborazione in occasione del loro eventuale svolgimento.

Si richiamano, in particolare le seguenti cause di riduzione dell'aiuto concesso contemplate dai criteri in caso di inadempienze:

- riduzione sanzionatoria del 10% dell'aiuto (sull'attività svolta nell'anno di effettuazione delle verifiche) a seguito di inadempienze degli obblighi previsti dall'art. 11 comma 5 (obbligo di esposizione del segno distintivo, orari e avviso su attività multiservizi svolte), riscontrate in due verifiche successive;
- riduzione sanzionatoria del 15% o del 30% o la decadenza totale dell'aiuto (sull'attività svolta nell'anno di effettuazione delle verifiche) a seguito di inadempienze degli obblighi previsti dall'art. 11 comma 6 degli stessi criteri (obbligo di assortimento minimo).

7. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE

Le imprese possono presentare proposta irrevocabile utilizzando l'apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante, o da procuratore autorizzato ad impegnare validamente l'impresa,

unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore unicamente per via telematica attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) **serv.artcompolamm@pec.provincia.tn.it** .

Nell'oggetto della PEC va indicata la dicitura "*Proposta irrevocabile per lo svolgimento di Servizi di interesse economico generale in zone montane per l'anno 2027*".

Non saranno prese in considerazione le proposte irrevocabili:

- presentate al di fuori dei termini previsti, o mancanti di sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di terzo validamente autorizzato alla rappresentanza;
- contenenti l'indicazione di attività che per numero e/o tipologia non rispettano la prescrizione di cui alla successiva lettera b) del presente punto;
- relative a sedi e/o unità operative locali non rientranti in località che soddisfano i requisiti di cui al punto 1.2.

La proposta irrevocabile deve contenere:

a) l'individuazione dell'impresa proponente, delle unità operative locali interessate e delle relative località servite;
b) per la sede legale e/o ciascuna unità operativa locale, la specificazione di almeno 4 attività multiservizi che si intendono svolgere fra quelle individuate con i numeri da 1 a 18 del punto 1 del presente avviso, di cui almeno 2 obbligatoriamente ricomprese fra quelle individuate con i numeri da 1) a 8). Nel caso si intenda erogare più di quattro attività multiservizi SIEG, almeno 3 dovranno essere ricomprese tra i servizi con i numeri da 1) a 8) del punto 1 del presente avviso;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che la sede legale e/o ciascuna unità operativa locale è un esercizio di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e possiede il requisito di cui al punto 2.1 lettera c) e punto 2.2 del presente avviso;
d) la dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al punto 1.2. lettera c) e d) del presente avviso;
e) l'indicazione che la proposta è irrevocabile per un periodo di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data fissata per la scadenza della presentazione della proposta stessa dal presente avviso;

alla proposta irrevocabile vanno eventualmente allegate:

f) l'attestazione del/i Comune/i competente/i di cui al punto 1.2 lettere c) e d) del presente avviso;
g) l'eventuale copia della/e convenzione/i e/o accordo/i di cui al punto 1 numeri 1), 4), 5) e 8) del presente avviso.

I requisiti di cui al punto 1.2. lettere a), b), c), d) e al punto 2.1. lettere a) e b) del presente avviso vengono verificati d'ufficio.

Con la proposta irrevocabile l'impresa si impegna allo svolgimento delle attività in essa indicate per l'erogazione di un servizio di interesse economico generale, attraverso la propria sede e/o unità operativa/e locale/i, nelle località interessate per i periodi indicati al punto 3.

Decorsi i termini di cui al successivo punto 8, per la presentazione delle proposte irrevocabili, il Servizio competente in materia di commercio, previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata, potrà incaricare le imprese

che gestiscono gli esercizi commerciali rispondenti ai requisiti, dello svolgimento dei SIEG mediante determinazione del Dirigente della struttura competente. L'atto viene notificato alle imprese interessate tramite pec. La notifica costituisce comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della P.a.T. e conferimento di incarico che obbliga il proponente. Il conferimento dell'incarico e lo svolgimento dell'attività SIEG intitola a richiedere richiedere l'aiuto di cui al punto 4, con le modalità e tempistiche previste dai criteri.

La presentazione della proposta irrevocabile, ai sensi del presente avviso, comporta l'accettazione integrale, incondizionata e vincolante di tutte le prescrizioni nello stesso contenute e nei criteri.

8. NATURA ED EFFICACIA DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'art. 1329 c.c., la proposta presentata dal soggetto interessato, che si obbliga espressamente a mantenerla ferma per 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato dal presente avviso per la presentazione delle proposte, costituisce proposta irrevocabile.

L'eventuale revoca che intervenga prima della scadenza del termine di irrevocabilità prescritto sarà priva di qualsiasi effetto giuridico.

Il perfezionamento dell'incarico per lo svolgimento dell'obbligo di servizio pubblico (SIEG) e del relativo vincolo giuridico tra le parti avverrà mediante formale notifica a mezzo PEC, all'indirizzo indicato dal proponente in sede di presentazione della proposta, della determinazione dirigenziale di affidamento adottata entro il predetto termine di irrevocabilità.

La notifica del provvedimento all'impresa interessata costituisce accettazione espressa e conforme della proposta formulata; dal momento della consegna della relativa ricevuta PEC, l'incarico si intenderà formalmente e definitivamente conferito, vincolando l'operatore all'esatta e puntuale esecuzione di tutte le prestazioni e condizioni stabilite dal presente avviso e dalla disciplina recata dai criteri, senza che si renda necessaria la stipula o l'adozione ulteriori atti.

Resta inteso che la determinazione dirigenziale notificata, unitamente alla proposta irrevocabile presentata e agli atti presupposti ivi richiamati (avviso e criteri), costituisce atto di Incarico di Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG).

9. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE

Le imprese interessate possono presentare la proposta irrevocabile con le modalità indicate al punto 7 entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2026.**

10. VALUTAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

La struttura competente procede all'istruttoria delle proposte irrevocabili pervenute entro il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data fissata per la scadenza della presentazione delle proposte.

In caso di esito positivo della verifica dei requisiti e della compatibilità dell'offerta con le finalità pubbliche perseguite, l'Amministrazione provvede all'accettazione delle proposte pervenute e

all’affidamento degli incarichi alle imprese interessate per lo svolgimento dei Servizi di interesse economico generale contenuti nelle stesse, con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di commercio che sarà notificata alle imprese interessate.
Lo stesso atto darà conto anche degli eventuali e motivati dinieghi delle proposte.

Resta ferma l’insindacabile facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’affidamento dell’incarico, di revocare o annullare in autotutela il presente avviso, ovvero di non accettare le proposte pervenute, anche qualora formalmente ammissibili, per motivate ragioni di pubblico interesse, per carenza di copertura finanziaria o per mutate esigenze organizzative e di programmazione, senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa, diritto, indennizzo o risarcimento.

11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura telefonando al numero 0461 494786 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00). Le informazioni richieste mediante la proposizione di quesiti scritti devono essere inoltrate al Servizio artigianato, commercio e polizia amministrativa, all’indirizzo pec **serv.artcompolamm@pec.provincia.tn.it** almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte irrevocabili al punto 9, quindi entro le ore 12.00 del giorno **1 dicembre 2026**.

Allegato parte integrante e sostanziale: deliberazione della Giunta provinciale n. 1837 del 20 novembre 2026

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1837 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010), modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3) - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 27 febbraio 2026.

Il giorno **20 Novembre 2026** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	ASSESSORE	**ROBERTO FAILONI** **FRANCESCA GEROSA** **MATTIA GOTTARDI** **SIMONE MARCHIORI** **MARIO TONINA** **GIULIA ZANOTELLI**
Assenti:	VICEPRESIDENTE	**ACHILLE SPINELLI**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale sul commercio 2010 (l.p. 30 luglio 2010, n. 17), al capo VII, stabilisce gli interventi di promozione del commercio e, in particolare, l'articolo 61, rubricato "*Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane*", prevede, ai commi 2 e 3, la concessione di contributi provinciali in favore delle imprese di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e dei pubblici esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico, sia per l'insediamento, sia per la permanenza di questo tipo di attività, in zone svantaggiate, altrimenti prive di analoghi servizi.

La norma persegue l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio di esercizi commerciali che operano in maniera capillare nelle aree periferiche e montane del territorio provinciale, caratterizzate spesso da fenomeni di spopolamento.

In tali aree si instaurano, infatti, spirali negative per le quali la diminuzione della popolazione rende difficile la sopravvivenza dei servizi commerciali, alcuni dei quali cessano l'attività, rendendo a loro volta le aree interessate dalla desertificazione commerciale ulteriormente meno attrattive e difficili da abitare, con una conseguente accelerazione dei fenomeni di spopolamento.

I criteri attuativi della norma, approvati per la prima volta con deliberazione della Giunta provinciale n° 2778 del 3/12/2010, prevedono, inoltre, di utilizzare gli stessi esercizi anche per la fornitura di servizi accessori (cosiddette attività multiservizi), utili alla popolazione locale, in modo da migliorare la qualità della vita dei residenti nelle aree servite. A fronte dell'erogazione di tali servizi, definiti dai criteri, i punti vendita possono chiedere ed ottenere il contributo annuale per la permanenza, oltre al premio di insediamento.

La deliberazione della Giunta provinciale del 18 maggio 2018, n. 824 ha introdotto la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) alle attività multiservizi svolte dai negozi di vicinato nelle zone montane del Trentino, definendo anche la procedura per incaricare le imprese interessate per lo svolgimento di questi servizi.

La disciplina degli interventi citati è stata rivista con deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2024, n. 2222 che ha, tra le altre cose, ridotto la distanza stradale minima tra esercizi della stessa tipologia da 3 a 2 chilometri, introducendo contestualmente una soglia minima inderogabile di 500 metri, ridotto la superficie minima di somministrazione per accedere alle agevolazioni da 50 a 40 metri quadrati per i pubblici esercizi, recepito l'aumento a 28.000 euro del tetto massimo annuo per il contributo per la permanenza dell'attività, rimossa l'esclusione dai contributi per gli esercizi che operano all'interno dei luoghi storici del commercio e stabilito l'obbligo di esposizione e comunicazione preventiva del segno distintivo e delle attività multiservizi erogate.

La deliberazione della Giunta provinciale del 27 febbraio 2026, n. 276 ha da ultimo aggiornato i criteri, prevedendo tra le altre cose, le seguenti modifiche: la rivalutazione a 608.500,00 euro del limite massimo del volume d'affari per l'accesso ai contributi e il cambiamento del periodo di presentazione delle domande fissandolo dal 1° al 31 marzo di ogni anno. La deliberazione prevedeva anche l'approvazione di una tabella degli importi dei contributi valida per le istanze presentate nel 2026 e riferite all'attività svolta nel 2025.

I criteri di disciplina dell'intervento multiservizi prevedono che l'individuazione delle imprese incaricate dell'erogazione dei Servizi di interesse economico generale (SIEG) avvenga tramite la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse e il successivo, eventuale affidamento dell'incarico mediante specifico atto da parte della P.a.T.. La summenzionata deliberazione della giunta provinciale n. 824/2018 dispone di demandare ad una o più determinazioni del Dirigente della Struttura competente in materia di commercio l'approvazione

dello schema di atto di incarico per l'erogazione dei SIEG, della modulistica necessaria alla richiesta dell'aiuto SIEG e l'affidamento dell'incarico SIEG, mediante scambio di corrispondenza.

Tale procedura richiede una ingente mole di lavoro amministrativo, soprattutto in relazione alla predisposizione degli atti di incarico e all'affidamento degli stessi mediante scambio di corrispondenza. Si ritiene opportuno, quindi, individuare una modalità alternativa più snella per il conferimento degli incarichi che preveda la pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di proposte irrevocabili, la cui accettazione avvenga con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di Commercio e la successiva notifica alle imprese interessate, demandando al dirigente competente anche l'approvazione dell'avviso stesso.

La modalità indicata all'alinea precedente consente una significativa riduzione del carico di lavoro amministrativo, diminuendo i passaggi necessari ed eliminando o semplificando alcune delle fasi più onerose del processo.

Si propone quindi di apportare le seguenti modifiche all'allegato alla delibera della giunta provinciale 2222/2024, il quale reca i "*Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) – Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.":*

- art. 3 bis (Aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale – Attività multiservizi SIEG), il comma 2 è sostituito con il seguente: *"Sulla base di un avviso pubblico per la presentazione di proposta irrevocabile e previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata, la Provincia autonoma di Trento può affidare, mediante atto di incarico, ad esercizi commerciali che gestiscono l'unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nelle località di cui al comma 1 ed avente i requisiti indicati all'art. 2, lo svolgimento di almeno 4 attività multiservizi SIEG.";*

- art. 3 bis (Aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale – Attività multiservizi SIEG): al comma 6 dopo le parole: *"l'atto di incarico dovrà ricomprendere, come allegato parte integrante,*" sono aggiunte le parole "*o indicare per rinvio*"*;*

- art. 3 bis (Aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale – Attività multiservizi SIEG): al comma 8 dopo le parole: *"Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono disciplinati*" sono aggiunte le parole "*dall'avviso pubblico di cui al comma 2,*"*;*

- art. 11 (Obblighi generali): al comma 5 (4, come in seguito rinumerato) dopo le parole: "*sono regolati*" si aggiungono le parole "*dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 bis comma 2*" e al comma 7 dopo le parole: *"L'esercizio commerciale richiedente il contributo o l'aiuto si impegna ad accettare ogni controllo sul possesso dei requisiti, sul rispetto degli adempimenti previsti dai presenti criteri,*" sono aggiunte le parole "*dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 bis, comma 2 ,*".

Con l'occasione si intende aggiornare l'allegato contenente i criteri di disciplina con le modifiche recate dalla deliberazione della giunta provinciale n. 276/2026:

- art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo e all'aiuto), comma 3, lett. a): l'importo di 591.560 euro è sostituito con l'importo di 608.500 euro;

- art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo e all'aiuto), comma 1, lettera e) e art. 2 bis (Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo per località

particolarmente svantaggiate), comma 1 lettera d) e comma 2 lettera d): sono cancellate le parole "da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia a carattere permanente" dopo le parole "ad una distanza non inferiore a 500 metri" in entrambi gli articoli;

- art. 8 (Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare): il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Le domande per il contributo per l'insediamento, per la permanenza, o per l'aiuto previsto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, sono presentate dal 1 marzo al 31 marzo di ogni anno alla Struttura provinciale competente in materia di commercio, attraverso il modulo appositamente predisposto.*";

- art. 9 (Erogazione del contributo e dell'aiuto), comma 1: sono cancellate le parole "*compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio*" e le parole "*compatibilmente con la disponibilità di cassa del Servizio*" contenute nel comma 2 dello stesso articolo.

Si intendono inoltre disporre i seguenti aggiornamenti e modifiche ai criteri summenzionati.

I prodotti che devono essere trattati obbligatoriamente dai negozi multiservizi di cui all'art. 1 (Definizioni) dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2222/24, vengono classificati in categorie merceologiche e visualizzati in una tabella per rendere più facile ed immediata la consultazione dell'assortimento minimo e si aggiungono allo stesso i seguenti prodotti: lievito, farina, riso, caffè e tè, in quanto considerati prodotti essenziali per la soddisfazione delle esigenze quotidiane della popolazione delle aree periferiche e allo scopo di garantire una copertura più completa dei beni di prima necessità.

Si rimuove il telefax dalle attività multiservizi di cui all'art. 3 (Attività multiservizi), co. 2, numero 14) in quanto ormai tecnologicamente obsoleto e si aggiunge la frase "(*per questi ultimi la confezione deve contenere la dicitura "senza glutine" o "gluten free")*" dopo le parole "per celiaci" al numero 15) dello stesso articolo.

La parola "*riceverà*" di cui all'art. 3 bis (Aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale – Attività multiservizi SIEG) comma 4 è sostituita con la frase "*presentando la domanda di cui all'art.8, può ricevere*".

Viene spostato all'articolo 5 (Premio per l'insediamento) il comma 2 dell'articolo 11 (Obblighi generali), con conseguente rinumerazione di tutti i commi dell'art. 11.

Si sostituiscono, al terzo comma dell'art. 4 (Oggetto del contributo per l'insediamento) le parole "*comma 6*" con le parole "*comma 5*".

Si inserisce il seguente comma all'art. 6 (Oggetto del contributo per la permanenza) dell'allegato: "*2. Ai fini dell'agevolazione, è considerata solo l'attività multiservizi svolta successivamente alla data di ritiro del segno distintivo di cui all'art. 11, comma 5*." e si sostituiscono, al comma 1 le parole "*comma 6*" con le parole "*comma 5*".

All'art. 10, comma 2, si inserisce la parola "SIEG" dopo le parole "de minimis".

Si propone, inoltre, di sostituire il comma 1 dell'art. 7 dei criteri con il seguente: "*1. Il premio di insediamento, il contributo per la permanenza e gli aiuti SIEG e la relativa modulazione in relazione al numero di attività svolte sono rappresentati nella seguente tabella:*

	Tipologia contributo	*Importo contributo*	*Con 2 attività multiservizi*	*Da 3 a 4 attività multiservizi*	*Più di 4 attività multiservizi*
0	*Premio per l'insediamento*	*30.000 €*			
A	*Contributo multiservizi dettaglio generi alimentari e prima necessità zone particolarmente svantaggiate*	*17.600 €*		*20.000 €*	*21.900 €*
B	*Contributo per chi svolge anche l'attività ex art. 3, comma 2, n. 1 per i multiservizi SIEG*	*20.000 €*			*23.600 €*
C	*Contributo permanenza SIEG*	*15.400 €*			*19.000 €*
D	*Contributo per chi svolge anche l'attività ex art. 3, comma 2, n. 1 per i multiservizi*	*15.400 €*		*17.600 €*	*18.400 €*
E	*Contributo multiservizi dettaglio generi alimentari e prima necessità*	*13.000 €*		*15.400 €*	*16.000 €*
F	*Contributo multiservizi pubblici esercizi zone particolarmente svantaggiate*	*8.200 €*	*9.500 €*	*10.000 €*	*10.700 €*
G	*Contributo multiservizi pubblici esercizi*	*7.200 €*	*8.200 €*	*8.700 €*	*9.300 €*

"

L'art. 7 bis viene modificato con la cancellazione del primo comma e la cancellazione delle parole "*all'interno di ogni singola lettera in base alla priorità prevista dal comma precedente.*" dal secondo comma, che viene rinumerato in primo comma.

All'art. 11, comma 4 come rinumerato, dopo le parole "*atto di concessione*" si inseriscono le parole: "*del relativo contributo*" e al comma 5, come rinumerato, lettera c): dopo le parole *"specificando quali"* sono aggiunte le parole *", esposto in posizione di facile individuazione e ben visibile dall'esterno dell'unità operativa, con formato e caratteri di dimensioni tali da garantirne la chiara e immediata leggibilità da parte del pubblico".*

Inoltre, si rende necessario chiarire in maniera più esplicita che gli esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità che intendono accedere al contributo sono tenuti a garantire l'assortimento minimo obbligatorio previsto dall'art. 1 alla voce "Dettaglio di generi alimentari e di prima necessità*"* - ad effettiva garanzia che la popolazione delle aree periferiche possa accedere in modo continuo e stabile ai beni di prima necessità - introducendo anche un meccanismo di controllo e di penalizzazione graduato in caso di violazione dell'obbligo, senza appesantimenti amministrativi per le imprese interessate.

Per realizzare le finalità di cui all'alinea precedente, all'art. 11 dei criteri, si propone di inserire, dopo il comma 5 come rinumerato a seguito dello spostamento del comma 2, il comma 6 che segue: "6. *Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono tenuti a garantire, presso l'unità operativa agevolata e per l'intero periodo di svolgimento dell'attività, la presenza e la vendita continuativa dell'assortimento minimo di generi alimentari e di prima*

necessità di cui all'articolo 1 alla voce "Dettaglio di generi alimentari e di prima necessità".

La Struttura provinciale competente può effettuare controlli, anche per il tramite degli enti locali, sul rispetto di tale obbligo, anche a campione o su segnalazione.

Qualora a seguito di un primo controllo emerga il mancato rispetto dell'assortimento minimo, la Struttura provinciale notifica all'esercente formale diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per il ripristino delle categorie merceologiche mancanti.

Qualora, a seguito di successiva verifica, decorsa la scadenza del termine fissato, la violazione persista, si applicano le seguenti misure sull'importo del contributo spettante per l'anno di effettuazione delle verifiche:

a) riduzione del 15% del contributo, in caso di carenza limitata a singoli prodotti dell'assortimento;

b) riduzione del 30% del contributo, in caso di carenza grave consistente nell'assenza continuativa di una o due intere categorie merceologiche essenziali previste dall'articolo 1;

c) decadenza totale dal contributo, in caso di totale assenza di 3 o più categorie merceologiche essenziali previste dall'articolo 1."

con conseguente rinumerazione del comma 6 (come rinumerato) in 7.

Tutte le modifiche proposte sono contenute nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riapprova il testo dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.

Infine, si ritiene opportuno confermare la deroga delle disposizioni restrittive introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1649/2015 e ss. mm. e ii., relative al numero minimo di cento abitanti, alla misura della superficie effettiva di vendita, alla distanza minima da qualsiasi esercizio della medesima tipologia e all'altitudine minima di cinquecento metri, per gli esercizi commerciali insediati negli immobili di proprietà dei Comuni, finanziati ai sensi del co. 1 dell'art. 61 della l.p. 17/2010 per tutta la durata del contratto di comodato gratuito con il Comune proprietario e per il relativo rinnovo, sino ad un termine massimo di 12 anni (comprensivi del contratto e del rinnovo). Tale deroga era stata prevista a suo tempo, allo scopo di consentire il completamento degli interventi di attivazione di multiservizi su immobili acquistati, costruiti o ristrutturati dai Comuni, prima dell'adozione dei requisiti più restrittivi, rispetto a quelli in vigore ai tempi in cui sono state attivate le operazioni.

Il provvedimento risulta coerente con l'obiettivo di medio lungo periodo 9.3 Crescita sostenibile delle imprese e del tessuto produttivo della Strategia provinciale per la XVII Legislatura, approvata con deliberazione n. 990 del 28 giugno 2024. Inoltre, lo stesso rientra nella politica Valorizzare e promuovere l'artigianato e il commercio del Documento di Economia e Finanza 2027-2029.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 61, comma 2 lettera a) e 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2024, n. 2222;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 febbraio 2026, n. 276;
- acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- a voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e come indicato nella stessa, i "*Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61 comma 2 lettera a) e comma 3 della legge provinciale sul commercio 2010 - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane*" approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 27 febbraio 2026;

2) di approvare, secondo quanto esposto in premessa, i criteri in allegato alla presente delibera (allegato A) Criteri "multiservizi"), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sostituiscono i criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 27 febbraio 2026;

3) di applicare i criteri approvati, di cui al precedente punto 2), dalla data di approvazione del presente atto e a valere per le domande presentate nel 2027 per l'attività svolta nel corso del 2026, ad eccezione della previsione di ampliamento dell'assortimento di cui all'art. 1 alla voce "Dettaglio di generi alimentari e di prima necessità" e del comma 6 dell'art. 11 dell'allegato A, che si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2027 a valere per le domande che saranno presentate nel 2028;

4) di confermare che le disposizioni restrittive previste dai criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1649/2015 e successive modifiche ed integrazioni, relative al numero minimo di cento abitanti, alla misura della superficie effettiva di vendita, alla distanza minima da qualsiasi esercizio della medesima tipologia e all'altitudine minima di cinquecento metri, non si applicano alle domande di contributo sia per il premio di insediamento sia per il contributo per la permanenza, presentate dalle imprese che si insediano negli immobili finanziati a valere sul comma 1 dell'articolo 61 della l.p. 17/2010, per tutta la durata del contratto di comodato gratuito con il Comune proprietario e per il relativo rinnovo, sino ad un termine massimo di 12 anni (comprensivi del contratto e del rinnovo);

5) di demandare al Dirigente della Struttura competente in materia di commercio l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

6) di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP e che il CUP verrà richiesto in sede di attivazione degli interventi, quando necessario;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

8) di dare atto che, se recante una lesione diretta dei propri interessi legittimi, questo provvedimento, salva la tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito istituzionale in alternativa; in alternativa questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Adunanza chiusa ad ore 09:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - criteri "multiservizi"

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato (A): Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) – Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.

Art. 1
Definizioni

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, deve intendersi:

Legge: legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 – legge provinciale sul commercio 2010.

Esercizio commerciale: dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e/o pubblico esercizio per la somministrazione di bevande che svolgono l'attività oggetto del contributo presso la sede legale e/o la singola unità operativa locale.

Dettaglio di generi alimentari e di prima necessità: negozi che vendono prodotti alimentari freschi e conservati tra cui obbligatoriamente, l'assortimento indicato nella tabella seguente:

CATEGORIA MERCEOLOGICA	PRODOTTI
Frutta e verdura	frutta, verdura, (tra cui patate, cipolle, aglio)
Latticini, salumi e uova	latte, formaggi e latticini, salumi ed insaccati, uova
Cereali e derivati	pane, pasta, riso, farina
Conserve e condimenti	olio d'oliva e di semi, aceto, sale, lievito, spezie da cucina, estratti alimentari, alimenti conservati, pesce conservato
Dolci e colazione	zucchero, miele, caffè, tè, dolciumi
Bevande	bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti chiusi
Casa e persona	articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona

Pubblico esercizio: esercizio per la somministrazione di bevande, anche annesso ad esercizi alberghieri, se aperti al pubblico.

Unità operativa locale: il punto vendita dell'esercizio commerciale che svolge l'attività oggetto del contributo in località in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.

Attività multiservizi: attività complementari all'attività principale, come individuate all'articolo 3, comma 2, svolte nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Servizio sostitutivo: la consegna della spesa a domicilio in località sprovvista di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, diversa da quella in cui è situato il punto vendita dell'impresa.

Località: Area più o meno vasta di territorio situato nella provincia di Trento, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse[1].
Servizio di interesse economico generale (SIEG): servizio, o attività economica che non sarebbe svolta dal mercato in quanto non vantaggiosa, o sarebbe svolta a condizioni non soddisfacenti in termini di qualità, accessibilità economica o parità di trattamento, il cui svolgimento produce risultati che la Provincia autonoma di Trento considera di interesse pubblico generale. La Provincia autonoma di Trento può incaricare un fornitore di svolgere tali servizi, imponendo uno specifico obbligo di servizio pubblico (OSP) e garantendo allo stesso una compensazione finanziaria o un aiuto in contropartita.

Art. 2
Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo e all'aiuto

1. Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività (a carattere permanente) di:
   a) dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
   b) pubblico esercizio

e ricompresi in località sul territorio provinciale che:
   c) hanno un minimo di cento abitanti;

---

1 Le delimitazioni che individuano le località abitate (centro e nucleo abitato) sono ottenute tracciando delle linee che corrono lungo il limite esterno degli edifici posti ai bordi di un raggruppamento di almeno quindici fabbricati. I confini delle località includono orti e altre pertinenze degli edifici considerati, evitando di includere aree limitrofe non edificate (come ad esempio campi coltivati e/o incolti), lasciando al di fuori dei raggruppamenti anche gli edifici posti ad una distanza superiore ai 70 metri nel caso di centri abitati e 40 metri nel caso di nuclei abitati. Se gli edifici inclusi nella nuova località sono adiacenti o in prossimità (al massimo una distanza pari a 140 metri per i centri abitati e 60 metri nel caso di nuclei abitati) di elementi lineari, quali infrastrutture di trasporto o limiti idrografici, la linea di confine delle località dovrà correre lungo o sarà estesa fino alla mezzeria di tali elementi. Si distinguono in centri abitati, nuclei abitati e case sparse:

• il centro abitato è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso, i luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro;

• il nucleo abitato è una località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse;

• le case sparse sono case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

d) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e/o pubblici esercizi di somministrazione di bevande (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale, anche della stessa tipologia);
e) distano almeno due chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia e a carattere permanente (la distanza è misurata tra i punti vendita), fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia e a carattere permanente si trovi a meno di due chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri;
f) si trovano ad un'altitudine di almeno cinquecento metri, fatte salve specifiche e motivate situazioni di isolamento o perifericità, preventivamente attestate dal competente comune;

possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 5 e di cui all'articolo 7.
Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività indicata al comma 1, lettera a), possono beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 3 bis, in alternativa ai contributi di cui agli articoli 2 bis e 7, comma 1 righe D e E della tabella.

1 bis. Per il solo contributo di cui all'art. 7, comma 1, righe D ed E della tabella agli esercizi commerciali che svolgono l'attività indicata al comma 1, lettera a), in località dove tale contributo è stato concesso per la prima volta ai sensi della dgp n. 2778/2010 in un periodo compreso tra il 4 agosto 2010 (anno di entrata in vigore della l.p. 17/2010 e di applicazione dei criteri approvati con la d.g.p. 2778/2010) e il 28 settembre 2015 (entrata in vigore della d.g.p. n. 1649/2015), non si applicano i requisiti di cui al comma 1, lettere c), e) e f) e al comma 3, lettera c), a condizione che gli esercizi interessati siano beneficiari del contributo senza soluzione di continuità dall'anno di prima richiesta, ad eccezione di un unico periodo di interruzione di 1 anno (durante il quale l'esercizio deve comunque erogare attività multiservizi), trascorso il quale è possibile chiedere il contributo di cui all'art. 7, comma 1, righe D ed E della tabella, esclusivamente con il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente articolo.

1 ter. Ai fini del comma precedente:

a) non si considera interruzione l'impossibilità dell'esercizio di beneficiare del contributo a causa del superamento del massimale previsto dal regolamento comunitario di cui all'art. 10, comma 1 da parte dell'impresa di riferimento. L'impresa deve comunque presentare domanda di contributo per l'esercizio sito nella località interessata;
b) non si considera interruzione l'aver beneficiato, da parte dell'esercizio, dell'aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale - attività multiservizi SIEG previsto dall'articolo 3 bis.

2. Per la concessione dei contributi e dell'aiuto previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve:
a) essere iscritto nel Registro delle imprese di Trento;
b) avere la sede legale e/o l'unità operativa locale per la quale richiede il contributo sul territorio provinciale;
c) non avere in corso procedure concorsuali.

3. Sono esclusi dai contributi gli esercizi commerciali:

a) che hanno un volume d'affari superiore a 608.500,00 euro (tale importo è rivalutato con determinazione del Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di commercio, con cadenza triennale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati) nell'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di presentazione della domanda (corrispondente, per le imprese in contabilità semplificata, al rigo VE50 (VOLUME D'AFFARI) del modello della dichiarazione IVA e, per le imprese in contabilità ordinaria, al bilancio sezionale oppure al registro dei corrispettivi al netto dell'IVA e alle fatture emesse al netto dell'IVA);

b) che hanno un numero di occupati equivalenti al tempo pieno superiore a due e mezzo, esclusi i titolari, collaboratori familiari ed apprendisti;
c) con una superficie di vendita inferiore a cinquanta metri quadrati o superiore a trecento metri quadrati per il dettaglio di generi alimentari e di prima necessità o una superficie di somministrazione inferiore a 40 metri quadrati o superiore a 300 metri quadrati di superficie per i pubblici esercizi;
d) che non osservano un orario giornaliero di apertura di minimo tre ore per almeno sei giorni alla settimana. E' ammessa la possibilità di articolare l'apertura su cinque giorni, purché settimanalmente, per almeno una giornata, l'esercizio rimanga aperto sia al mattino, sia al pomeriggio per un totale di almeno 6 ore ripartite tra mattina e pomeriggio;
e) che hanno installato gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e dalla legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015.

4. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o europee, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione del contributo richiesto. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 4 della legge.

5. I contributi e l'aiuto previsti dai presenti criteri possono essere concessi allo stesso esercizio commerciale per ciascuna unità operativa locale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 2 bis
Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo per località particolarmente svantaggiate

1. Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività (a carattere permanente) indicata all'art. 2 comma 1, lettera a), e ricompresi in località sul territorio provinciale che:

a) hanno un minimo di cinque e un massimo di cento abitanti;
b) si trovano ad un'altitudine di almeno 800 metri;
c) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale);
d) distano almeno due chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia e a carattere permanente (la distanza è misurata tra i punti vendita), fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia e a carattere permanente si trovi a meno di due chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, oppure si trovano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 1 bis;

possono richiedere il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, riga A della tabella. Se l'unità operativa locale ha svolto anche il servizio sostitutivo di cui all'art. 7, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo, il contributo di cui al comma precedente è aumentato secondo quanto previsto all'art. 7 comma 4.

2. Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività (a carattere permanente) indicata all'art. 2 comma 1, lettera b), e ricompresi in località sul territorio provinciale che:

a) hanno un minimo di cinque e un massimo di cento abitanti;
b) si trovano ad un'altitudine di almeno 800 metri;
c) sono sprovviste di altri pubblici esercizi (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale);
d) distano almeno due chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia e a carattere permanente, fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia e a carattere permanente si trovi a meno di due chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri e sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, commi 2 e 3.

possono richiedere il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, riga F della tabella.

Art. 3
Attività multiservizi

1. L'esercizio commerciale richiedente i contributi deve svolgere le attività complementari multiservizi elencate al successivo comma 2, con un minimo di:

- due attività per gli esercizi commerciali che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- un'attività per gli esercizi commerciali che svolgono attività di pubblico esercizio.

2. Le attività multiservizi sono le seguenti:

1) servizi erogati in convenzione con enti pubblici[2];
2) servizio gratuito di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti;
3) servizio gratuito di stampa di referti medici e assistenza all'accesso alla cartella clinica del cittadino "Tre C" a beneficio di richiedenti;
4) servizio gratuito di punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi;
5) servizio gratuito di centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
6) servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.);
7) servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
8) servizio bancomat[3];

2 Resta salva la possibilità per gli enti pubblici di sostenere gli esercizi convenzionati nel rispetto di quanto previsto in materia di cumulo dal Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) (art. 5) e dal Regolamento (UE) 2023/2832 (de minimis SIEG) (art. 5 paragrafo 2: Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato).

3 Servizio gestito dall'esercizio commerciale in convenzione con una banca, o altri soggetti autorizzati per legge, avente quale presupposto l'installazione presso l'unità operativa locale di uno sportello automatico per il prelievo

9) vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate;
10) servizio gratuito di accesso a internet tramite rete Wi-Fi utilizzabile con periferiche di proprietà degli utenti;
11) servizio gratuito di punto di ritiro pacchi a banco in presenza di personale addetto;
12) servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
13) rivendita di giornali quotidiani e riviste;
14) servizio gratuito di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio gratuito di fotocopie aperto al pubblico;
15) vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci (per questi ultimi la confezione deve contenere la dicitura "senza glutine" o "gluten free");
16) vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale;
17) servizio di noleggio biciclette (elettriche e/o muscolari);
18) servizio gratuito di ricarica batterie per biciclette elettriche.

3. Nel caso di un esercizio commerciale che svolge sia attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità sia attività di pubblico esercizio, le attività multiservizi effettuate non possono essere le medesime.

4. E' consentita la sospensione dell'attività per un massimo di quaranta giorni naturali (festivi compresi) anche non consecutivi, nell'anno solare di riferimento. Nel caso di nuova apertura il periodo di sospensione dell'attività di quaranta giorni è proporzionato all'effettivo periodo di apertura. E' possibile chiedere al servizio competente in materia di commercio, per gravi e motivate esigenze, la sospensione dell'attività per un massimo di ulteriori venti giorni consecutivi. La sospensione dell'attività per periodi superiori a quelli indicati comporta la decadenza totale dal contributo. Ogni periodo di sospensione deve essere comunicato via pec al servizio competente in materia di commercio, entro il giorno successivo a quello di avvio della sospensione.

5. Nel caso di cessazione di un'impresa di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, sita in una delle località di cui all'art. 2, comma 1 bis, al soggetto che apre, nella medesima località, un'attività della stessa tipologia che svolge anche attività multiservizi e che presenta domanda di contributo per la permanenza, si applica quanto previsto nel medesimo comma dell'art. 2, a condizione che l'apertura intervenga entro un anno dalla data di cessazione della precedente impresa; diversamente, il soggetto deve possedere tutti i requisiti previsti dall'articolo 2. Lo stesso criterio si applica anche ai soggetti richiedenti il contributo di cui all'art. 2 bis nel caso di riapertura in una delle località di cui alla seconda parte del requisito previsto alla lettera d) del comma 1 del medesimo art. 2 bis (dopo la parola "oppure").

Art. 3 bis
Aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale – Attività multiservizi SIEG

1. Le attività multiservizi di cui all'art. 3, comma 2, indicate con i numeri da 1) a 18) sono considerate di interesse economico generale (attività multiservizi SIEG) per le popolazioni residenti nelle località aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, dove è presente un unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità avente i requisiti indicati all'art. 2, purché siano svolte in un numero minimo di quattro, di cui almeno due attività ricomprese fra quelle individuate con i

del denaro contante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Qualora, per comprovati motivi tecnici, l'erogazione del servizio non fosse possibile nei termini suddetti, il medesimo deve essere erogato almeno per il periodo di apertura dell'unità operativa locale previsto all'art. 2, comma 3, lettera d).

numeri da 1 a 8, ritenute di maggior interesse collettivo. Nel caso in cui le attività incentivate siano più di quattro, almeno tre dovranno essere ricomprese tra quelle individuate con in numeri da 1 a 8. Per la qualificazione dell'attività come servizio di interesse economico generale, non sono fatte salve le deroghe previste all'articolo 2, comma 1 bis. Nel caso delle deroghe previste dall'articolo 2, comma 1 lettere e) ed f), il Comune dovrà attestare anche la concreta esistenza di una reale fattispecie SIEG.

2. Sulla base di un avviso pubblico per la presentazione di proposta irrevocabile e previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata, la Provincia autonoma di Trento può affidare, mediante atto di incarico, ad esercizi commerciali che gestiscono l'unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nelle località di cui al comma 1 ed avente i requisiti indicati all'art. 2, lo svolgimento di almeno 4 attività multiservizi SIEG.

3. L'atto di incarico di cui al comma 2 informa l'impresa affidataria:

- della natura delle attività multiservizi SIEG per il quale l'aiuto è concesso e del suo carattere "de minimis", specificando con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico spettanti all'impresa;
- l'oggetto del servizio pubblico;
- la durata dello stesso e dei relativi obblighi;
- il territorio interessato dagli obblighi di servizio pubblico;
- le unità operative locali dell'impresa tenute allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG.

4. Per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, l'impresa incaricata, presentando la domanda di cui all'art. 8, può ricevere, per ogni unità operativa erogante, un aiuto annuale sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico pari al corrispondente importo previsto dalla riga C della tabella di cui al comma 1 dell'articolo 7, eventualmente proporzionato al periodo di effettiva erogazione, approssimando al mese i periodi superiori ai 15 giorni. Se tra le attività multiservizi SIEG svolte dall'impresa rientrano anche le attività identificate con il numero 1) dell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, l'importo del contributo corrispondente è indicato alla riga B della stessa tabella.

5. Se l'unità operativa locale ha svolto anche il servizio sostitutivo di cui all'art. 7, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo, l'aiuto di cui al comma precedente è aumentato secondo quanto previsto all'art. 7 comma 4.

6. Per le attività indicate ai numeri 1), 4) 5) e 8) dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3, l'atto di incarico dovrà ricomprendere, come allegato parte integrante o indicare per rinvio, la convenzione o l'eventuale contratto stipulato con l'ente o gli enti interessati.

7. L'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, non è cumulabile, o compatibile, con la richiesta degli altri contributi di cui all'articolo 7.

8. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono disciplinati dall'avviso pubblico di cui al comma 2, dall'atto di incarico, dai presenti criteri e dalla deliberazione della Giunta provinciale che li ha adottati. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si applica, ove compatibile, quanto previsto per il contributo per la permanenza.

Art. 4
Oggetto del contributo per l'insediamento

1. Costituisce oggetto del contributo l'insediamento dell'esercizio commerciale in località sprovvista di esercizi commerciali analoghi unitamente allo svolgimento di attività multiservizi ai sensi dell'art. 11, comma 1.

2. Si considera nuova apertura l'avvio dell'attività nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda in una località dove non erano presenti esercizi della stessa tipologia da oltre un anno dalla data di avvio dell'attività dell'esercizio commerciale richiedente il premio di insediamento. Per avvio dell'attività si considera la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di commercio di Trento.

3. Ai fini dell'agevolazione, è considerata solo l'attività multiservizi svolta successivamente alla data di ritiro del segno distintivo di cui all'art. 11, comma 5.

Art. 5
Premio per l'insediamento

1. Il premio di insediamento è costituito da un contributo una tantum pari alla somma indicata alla riga 0 della tabella di cui al comma 1 dell'articolo 7. Può essere concesso una sola volta allo stesso esercizio commerciale per la medesima unità operativa locale.

2. Nel corso dell'anno nel quale viene presentata la domanda per ottenere il premio di insediamento e in quello successivo, per la stessa unità operativa locale, non possono essere presentate domande per il contributo per la permanenza, né per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG.

Art. 6
Oggetto del contributo per la permanenza

1. Costituisce oggetto del contributo la permanenza dell'unico esercizio commerciale che ha svolto, nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, attività multiservizi nelle località individuate all'articolo 2, comma 1, per almeno tre mesi interi e consecutivi, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 5.

2. Ai fini dell'agevolazione, è considerata solo l'attività multiservizi svolta successivamente alla data di ritiro del segno distintivo di cui all'art. 11, comma 5.

Art. 7
Importi e modulazione del premio di insediamento e dei contributi per la permanenza e degli aiuti SIEG

1. Il premio di insediamento, il contributo per la permanenza e gli aiuti SIEG e la relativa modulazione in relazione al numero di attività svolte sono rappresentati nella seguente tabella:

	Tipologia contributo	Importo contributo	Con 2 attività multiservizi	Da 3 a 4 attività multiservizi	Più di 4 attività multiservizi
0	Premio per l'insediamento	30.000 €			
A	Contributo multiservizi dettaglio generi alimentari e prima necessità zone particolarmente svantaggiate	17.600 €		20.000 €	21.900 €
B	Contributo per chi svolge anche l'attività ex art. 3, comma 2, n. 1 per i multiservizi SIEG	20.000 €			23.600 €
C	Contributo permanenza SIEG	15.400 €			19.000 €
D	Contributo per chi svolge anche l'attività ex art. 3, comma 2, n. 1 per i multiservizi	15.400 €		17.600 €	18.400 €
E	Contributo multiservizi dettaglio generi alimentari e prima necessità	13.000 €		15.400 €	16.000 €
F	Contributo multiservizi pubblici esercizi zone particolarmente svantaggiate	8.200 €	9.500 €	10.000 €	10.700 €
G	Contributo multiservizi pubblici esercizi	7.200 €	8.200 €	8.700 €	9.300 €

2. Il contributo per la permanenza e l'aiuto SIEG di cui al comma 1, righe A, B, C, D e E sono elevabili, non oltre il limite di 28.000 euro stabilito dall'art. 61, comma 3 della Legge, secondo quanto previsto al comma 4) per le sole imprese di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità che hanno svolto anche il servizio sostitutivo.

3. Il servizio sostitutivo deve essere stato effettivamente svolto nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo per almeno tre mesi interi e consecutivi e per almeno tre giorni alla settimana, e documentato attraverso apposito registro contenente indicazione di: località interessata, data in cui è stato svolto il servizio, elenco dei beneficiari che devono firmare il registro ad ogni consegna ricevuta. La località in cui viene effettuato il servizio sostitutivo deve essere sprovvista di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità a carattere permanente.

4. L'importo previsto per lo svolgimento del servizio sostitutivo è pari a 500 euro per ciascuna località servita, il cui immobile più vicino all'esercizio commerciale agevolato deve essere distante almeno due chilometri stradali da quest'ultimo. Può essere concesso ogni anno per ciascuna unità operativa locale del richiedente e fino ad un massimo di 1.000 euro.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, in caso di apertura inferiore ai dodici mesi il contributo per la permanenza e l'eventuale contributo per lo svolgimento del servizio sostitutivo sono proporzionati all'effettivo periodo di apertura. Si considera il mese per intero qualora l'apertura sia superiore ai 15 giorni.

6. Nel caso di due soggetti che richiedano il contributo per lo svolgimento del servizio sostitutivo nella medesima località, questo sarà concesso esclusivamente al gestore dell'esercizio situato nella località più prossima a quella nella quale è stato svolto il servizio sostitutivo.

Art. 7 bis
Criteri di concessione dei contributi e dell'aiuto nel caso di risorse insufficienti

1. Nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell'anno di riferimento per la concessione del contributo per l'intero importo spettante, si procede alla riduzione proporzionale del contributo teoricamente assegnabile a ciascun beneficiario.

Art. 8
Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande per il contributo per l'insediamento, per la permanenza, o per l'aiuto previsto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, sono presentate dal 1 marzo al 31 marzo di ogni anno alla Struttura provinciale competente in materia di commercio, attraverso il modulo appositamente predisposto.

2. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio competente in materia di commercio[4], a pena dell'inammissibilità della domanda.

3. La domanda presentata al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso punto vendita entro i termini di cui al comma 1, l'Amministrazione considera valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

4. La domanda deve contenere:
   a) l'individuazione dell'esercizio commerciale richiedente;
   b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
      − il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o b), comma 2, lettera c), comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), comma 4 ed il rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 4;
      − di aver svolto l'attività multiservizi e la relativa tipologia, nonché l'eventuale servizio sostitutivo o le eventuali attività multiservizi SIEG previste nell'atto di incarico;
   c) la dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), tranne per i richiedenti di cui agli articoli 2 comma 1 bis e 2 bis, comma 1, lettera d) seconda parte (dopo la parola "oppure");

4 Per la trasmissione in modalità telematica si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020.

d) le attività multiservizi che saranno svolte nell'anno di presentazione della domanda per chi richiede una tipologia di contributo diversa da quelle previste dalle righe B e C della tabella di cui all'art. 7 comma 1;
e) l'eventuale attestazione del Comune competente di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) (le unità operative che erogano le attività multiservizi SIEG hanno già fornito l'attestazione in sede di attribuzione dell'incarico);
f) la dichiarazione di aver letto e compreso i presenti criteri;
g) copia delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2, punto 1) e/o punti 4), 5) e 8) per le unità operative locali che erogano l'attività multiservizi (le unità operative che erogano tale attività come SIEG hanno già fornito la convenzione in sede di attribuzione dell'incarico).

Alla domanda dev'essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà aiuti "de minimis" ex Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis), o ex Regolamento (UE) 2023/2832 (de minimis SIEG) per le unità operative che svolgono attività multiservizi SIEG, secondo l'apposito modello.

5. I requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), comma 2, lettere a) e b) e di cui all'art. 2 bis, comma 1, lettere a), b), c) e d) e comma 2, lettere a), b), c) e d) vengono verificati d'ufficio.

6. Nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, secondo quanto previsto dalla l.p. 23/1992. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato, la struttura competente fissa un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, scaduto il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione richiesta, la struttura definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

7. Il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni per la richiesta del premio di insediamento e di 90 giorni per la richiesta del contributo per la permanenza e per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Art. 9
Erogazione del contributo e dell'aiuto

1. Il premio di insediamento viene erogato in due quote:

- il 50% ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione;
- il 50% decorso un anno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, previo accertamento della continuazione dell'attività multiservizi e secondo quanto disposto al successivo articolo 11, comma 1.

2. Il contributo per la permanenza e l'aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi SIEG sono erogati in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione e secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda.

3. I contributi e l'aiuto di cui ai punti 1 e 2 possono essere concessi in misura parziale nei limiti del massimale fissato nei rispettivi regolamenti "de minimis" di cui all'art.10.

Art. 10
Disciplina degli aiuti di stato

1. I contributi per l'insediamento e per la permanenza sono concessi a titolo di "de minimis" ordinario ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L del 15 dicembre 2023.

2. Gli aiuti per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono concessi a titolo di "de minimis" SIEG ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L del 15 dicembre 2023.

3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento di cui al comma 2 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis».

4. Gli aiuti "de minimis" di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato.

5. L'esercizio commerciale ha l'obbligo di comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla data di concessione, eventuali modifiche nelle relazioni tra imprese previste dall'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e dal medesimo articolo e comma del Regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023.

Art. 11
Obblighi generali

1. L'esercizio commerciale che beneficia delle agevolazioni per il premio di insediamento ha l'obbligo di svolgere l'attività multiservizi per almeno due anni solari successivi a quello di avvio dell'attività. Qualora l'attività venga svolta per un periodo inferiore, l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di attività, mediante atto di decadenza parziale ed eventuale recupero dell'importo erogato, maggiorato dell'interesse semplice calcolato al tasso legale, a partire dalla data di accreditamento (identificata come data "addebito P.a.T.") e fino alla riscossione delle somme restituite.

2. L'impresa che ha presentato domanda per ottenere il contributo per la permanenza, o per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, ad eccezione dell'impresa individuale, ha l'obbligo di mantenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima. In ogni caso, ha diritto all'erogazione dell'agevolazione l'impresa che ha chiuso il punto vendita o ha cessato l'attività (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1), a condizione che abbia comunicato via pec al Servizio provinciale competente la chiusura dell'unità operativa locale o la cessazione dell'attività entro 60 giorni di calendario dall'evento. In caso di subingresso nell'attività (ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010), da parte di un'altra impresa, il contributo viene erogato al subentrante che:

- deve informare tempestivamente del subingresso la struttura competente in materia di commercio della Provincia autonoma di Trento e se intenda eventualmente subentrare nell'atto di incarico qualora l'impresa dante causa svolgesse attività multiservizi SIEG;

- possiede i requisiti richiesti all'art. 2, o all'art. 2 bis, o all'art. 3 bis nel caso in cui l'attività svolta sia multiservizi SIEG.

3. Se il subingresso e l'inizio della nuova attività (fa fede la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di commercio di Trento) avvengono entro i termini previsti per la presentazione della domanda per ottenere il contributo per la permanenza, o per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, e l'impresa dante causa non ha presentato domanda, la stessa può essere presentata dal subentrante, che ha l'obbligo, a meno che il subentrante non sia un'impresa individuale, di mantenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima. In ogni caso, ha diritto all'erogazione dell'agevolazione l'impresa che ha chiuso il punto vendita o ha cessato l'attività (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1), a condizione che abbia comunicato via pec al Servizio provinciale competente la chiusura dell'unità operativa locale o la cessazione dell'attività entro 60 giorni di calendario dall'evento.

4. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono regolati dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 bis, comma 2, dalla presente disciplina, e dall'atto di incarico e dall'atto di concessione del relativo contributo.

5. L'esercizio commerciale che intende richiedere il contributo deve preventivamente esporre all'esterno dell'unità operativa locale agevolata:

a) il segno distintivo[5], che caratterizza ed identifica l'attività multiservizi, individuato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2778 del 3 dicembre 2010 nell'allegato D;
b) l'orario di apertura al pubblico;
c) l'avviso che vengono svolte gratuitamente le attività multiservizi, specificando quali, esposto in posizione di facile individuazione e ben visibile dall'esterno dell'unità operativa, con formato e caratteri di dimensioni tali da garantirne la chiara e immediata leggibilità da parte del pubblico.

La struttura competente può effettuare controlli e verifiche, anche per tramite degli enti locali, in merito al rispetto degli obblighi di cui al presente comma. Se a seguito di due verifiche successive dovessero risultare inadempienze, l'eventuale contributo sull'attività svolta nell'anno di effettuazione delle verifiche verrà ridotto del 10%. Di ogni verifica effettuata viene data comunicazione all'esercizio commerciale interessato.

6. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono tenuti a garantire, presso l'unità operativa agevolata e per l'intero periodo di svolgimento dell'attività, la presenza e la vendita continuativa dell'assortimento minimo di generi alimentari e di prima necessità di cui all'articolo 1 alla voce "Dettaglio di generi alimentari e di prima necessità".

La Struttura provinciale competente può effettuare controlli, anche per il tramite degli enti locali, sul rispetto di tale obbligo, anche a campione o su segnalazione.

Qualora a seguito di un primo controllo emerga il mancato rispetto dell'assortimento minimo, la Struttura provinciale notifica all'esercente formale diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per il ripristino delle categorie merceologiche mancanti.

5 La targa raffigurante il segno distintivo deve essere richiesta via pec alla Struttura provinciale competente in materia di commercio prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività multiservizi.

Qualora, a seguito di successiva verifica, decorsa la scadenza del termine fissato, la violazione persista, si applicano le seguenti misure sull'importo del contributo spettante per l'anno di effettuazione delle verifiche:

a) riduzione del 15% del contributo, in caso di carenza limitata a singoli prodotti dell'assortimento;

b) riduzione del 30% del contributo, in caso di carenza grave consistente nell'assenza continuativa di una o due intere categorie merceologiche essenziali previste dall'articolo 1;

c) decadenza totale dal contributo, in caso di totale assenza di 3 o più categorie merceologiche essenziali previste dall'articolo 1.

7. L’esercizio commerciale richiedente il contributo o l’aiuto si impegna ad accettare ogni controllo sul possesso dei requisiti, sul rispetto degli adempimenti previsti dai presenti criteri, dall’avviso pubblico di cui all’art. 3 bis, comma 2, dall’atto di concessione del contributo e dall’eventuale atto di incarico.